

Proposta modificata di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 676 def. — 2000/0327(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 13 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Nella Comunità sono stati adottati numerosi atti normativi volti a migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi ed a prevenire l'inquinamento marino. Per risultare efficaci tali disposizioni devono essere correttamente ed uniformemente applicate in tutto il territorio comunitario. Ciò garantirà parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni per effetto dell'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, a tutto beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.

(2) Alcuni dei compiti attualmente svolti a livello comunitario o nazionale potrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato. Di fatto, è sentita la necessità di un sostegno tecnico e scientifico e di solide capacità di alto livello per dare adeguata applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento dei mari, per monitorare tale applicazione e per valutare l'efficacia delle misure in vigore; occorre pertanto costituire un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(2) Alcuni dei compiti attualmente svolti a livello comunitario o nazionale potrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato. Di fatto, è sentita la necessità di un sostegno tecnico e scientifico e di solide capacità di alto livello per dare adeguata applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento dei mari, per monitorare tale applicazione e per valutare l'efficacia delle misure in vigore; occorre pertanto costituire un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri.

⁽¹⁾ GU C 221 del 7.8.2001, pag. 54.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) L'Agenzia rappresenta, in termini generali, l'organismo tecnico in grado di fornire alla Comunità i mezzi necessari per intervenire efficacemente al fine di migliorare le regole in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento dei mari. L'Agenzia deve assistere la Commissione nel costante processo di aggiornamento della legislazione in materia di sicurezza marittima e deve fornire il sostegno necessario per assicurare che tale legislazione trovi applicazione in tutto il territorio comunitario in maniera efficace e convergente. L'Agenzia deve in particolare contribuire a potenziare il regime di controllo dello Stato di approdo e a monitorare le società di classificazione riconosciute a livello comunitario.
- (4) Per realizzare adeguatamente i propri obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga una serie di altre importanti attività destinate a migliorare la sicurezza marittima ed a prevenire l'inquinamento delle acque comunitarie. L'Agenzia deve organizzare le opportune attività di formazione sulle questioni del controllo dello Stato di approdo e di bandiera. Essa fornisce alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento tali da permettere loro di avviare le iniziative necessarie per migliorare le misure in vigore e per valutarne l'efficacia. Essa favorisce la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, come previsto dalle norme comunitarie sul sistema europeo di notifica dei movimenti delle navi. Essa coopera con la Commissione e gli Stati membri nelle attività di indagine su gravi incidenti marittimi occorsi nelle acque dell'UE. Essa mette le conoscenze comunitarie in materia di sicurezza marittima a disposizione degli Stati candidati all'adesione ed è aperta alla loro partecipazione.
- (5) L'Agenzia promuove una più efficace cooperazione fra gli Stati membri e sviluppa e diffonde le migliori pratiche nella Comunità, contribuendo in tal modo a migliorare il sistema generale di sicurezza marittima nella Comunità ed a ridurre il rischio di incidenti, inquinamento e perdite di vite umane in mare.
- (6) Per svolgere correttamente i compiti assegnati all'Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema comunitario di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino.
- (7) In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti conclusi dall'Agenzia, è competente a giudicare la Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alla clausola compromissoria contenuta nel contratto. La Corte di giustizia è anche competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni per effetto della responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (8) Per garantire un efficace controllo sul funzionamento dell'Agenzia, gli Stati membri la Commissione ed il Parlamento europeo sono rappresentati nel consiglio di amministrazione, che è dotato dei poteri di predisporre il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'appropriato regolamento finanziario, fissare procedure trasparenti per l'adozione delle deliberazioni dell'Agenzia, approvare il suo programma di lavoro e nominare il direttore esecutivo.
- (9) Per il corretto funzionamento dell'Agenzia è necessario che il suo direttore esecutivo goda di notevole indipendenza e flessibilità per l'organizzazione del funzionamento interno dell'Agenzia; egli deve a tal fine adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il programma di lavoro dell'Agenzia sia adeguatamente realizzato, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, nonché fornire una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.
- (10) Per garantire all'Agenzia piena autonomia ed indipendenza, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate sono essenzialmente costituite da contributi della Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OBIETTIVI E COMPITI

*Articolo 1***Obiettivi**

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito «l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento nella Comunità.
2. L'Agenzia fornirà agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché le capacità di alto livello, coadiuvandola nel dare corretta applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) Per garantire un efficace controllo sul funzionamento dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione sono rappresentati nel consiglio di amministrazione, che è dotato dei poteri di predisporre il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'appropriato regolamento finanziario, fissare procedure trasparenti per l'adozione delle deliberazioni dell'Agenzia, approvare il suo programma di lavoro e nominare il direttore esecutivo.
- Invariato
- (10) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti.
- (11) Per garantire all'Agenzia piena autonomia ed indipendenza, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate sono essenzialmente costituite da contributi della Comunità,

Invariato

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (di seguito «l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nella Comunità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 2***Compiti**

1. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, l'Agenzia adempie ai seguenti compiti:

a) assiste la Commissione nell'opera di aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo agli sviluppi della relativa normativa internazionale; tale compito comprende l'analisi di progetti di ricerca realizzati nel settore della sicurezza marittima e della protezione dell'ambiente marino;

b) assiste la Commissione nel dare efficace attuazione, in tutto il territorio comunitario, alla legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima; a tal fine l'Agenzia deve in particolare:

1) monitorare nel suo insieme il funzionamento del regime comunitario di controllo dello Stato di approdo, compresa l'effettuazione di visite presso gli Stati membri, e suggerire alla Commissione eventuali miglioramenti in materia,

2) fornire alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici del Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,

3) assistere la Commissione nei seguenti ambiti:

— esecuzione delle ispezioni delle società di classificazione riconosciute o che devono essere riconosciute a livello comunitario, ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio,

— fatte salve le disposizioni della direttiva 94/57/CE, esecuzione di controlli permanenti sulla qualità delle prestazioni, in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, delle società di classificazione riconosciute o che devono essere riconosciute ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio,

— esecuzione di controlli permanenti sulla corretta attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza delle navi passeggeri, in particolare delle direttive 98/18/CE e 99/35/CE del Consiglio,

— esecuzione di controlli permanenti sulla corretta attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo,

— realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione per effetto della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, comprese le disposizioni comunitarie relative agli equipaggi delle navi;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) fornire alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima, affinché possano essere adottate le misure necessarie per migliorarla e possa essere valutata l'efficacia delle misure in vigore; rientrano in tali compiti la rilevazione, memorizzazione e valutazione di dati tecnici nel campo della sicurezza e del traffico marittimo nonché nel campo dell'inquinamento marino, sia accidentale che deliberato, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari; tenendo conto dei dati raccolti, l'Agenzia assisterà inoltre la Commissione nella pubblicazione semestrale delle informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari in applicazione della direttiva sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo; sempre tenendo conto di tali dati, essa assisterà inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle iniziative volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni;
- d) svolgere compiti legati al controllo della navigazione e del traffico marittimo, come previsto dalla direttiva 2001/. . /CE sull'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo, per facilitare la cooperazione fra Stati membri e Commissione in tale ambito;
- e) elaborare, in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi occorsi nella Comunità, sostenere gli Stati membri nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi avvenuti nelle acque territoriali degli Stati membri, nonché analizzare i rapporti sugli accertamenti relativi ad incidenti di tale genere;
- f) organizzare le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo o dello Stato di bandiera;
- g) fornire agli Stati candidati all'adesione il necessario sostegno tecnico per l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima; tale compito comprende l'organizzazione delle opportune iniziative di formazione.

2. L'Agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b) d) e g) solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.

*Articolo 3***Visite presso gli Stati membri**

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili, l'Agenzia effettua visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati visitati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia per un corretto espletamento della visita. I funzionari dell'Agenzia hanno facoltà di:

2. L'Agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b) e d) solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- a) esaminare pratiche, dati, verbali ed altri documenti pertinenti, legati all'attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino;
- b) prendere copie della totalità o parte di tali pratiche, dati, verbali ed altri documenti;
- c) richiedere spiegazioni orali in loco;
- d) accedere a tutti i locali, terreni o mezzi di trasporto.

2. L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite esercitano i loro poteri previa presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione.

3. A conclusione di ciascuna visita, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione.

*Articolo 4***Diffusione e protezione delle informazioni**

1. Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia in applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

2. Ai funzionari ed agli altri agenti dell'Agenzia è richiesto, anche una volta lasciato il servizio, di non divulgare nessuna informazione soggetta al vincolo del segreto professionale, in particolare informazioni relative ad imprese, alle loro relazioni commerciali o ai loro elementi di costo.

CAPITOLO II

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO*Articolo 5***Status giuridico, sede, centri regionali**

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2. La sede dell'Agenzia sarà decisa dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, su proposta della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

3. A conclusione di ciascuna visita, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. Su richiesta della Commissione l'Agenzia può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di costituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti legati alla vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo ed in particolare, per garantire condizioni ottimali di traffico nelle zone sensibili, come previsto dalla direttiva 2001/.../CE sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo e informazione sul traffico marittimo.

4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

*Articolo 6***Personale**

1. Al personale dell'Agenzia si applicano i regolamenti e disposizioni applicabili ai funzionari ed agli altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità d'applicazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dall'Agenzia nei confronti del suo personale.

3. Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari distaccati dalle istituzioni comunitarie ed assegnati all'Agenzia in qualità di agenti temporanei, nonché da altri agenti assunti dall'Agenzia.

*Articolo 7***Privilegi e immunità**

All'Agenzia ed al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 8***Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

PROPOSTA INIZIALE

4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime loro applicabili.

*Articolo 9***Lingue**

1. Il regime linguistico dell'Agenzia è deciso dal consiglio d'amministrazione.

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

*Articolo 10***Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione**

1. L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione

a) nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo 16;

b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente e la trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;

c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, previa approvazione della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;

d) adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e delle altre entrate dell'Agenzia;

e) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;

f) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 19, 20 e 22;

g) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi unità in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3.

PROPOSTA MODIFICATA

f) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 19, 20 e 23;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Composizione del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da quattro rappresentanti della Commissione, da quattro rappresentanti del Consiglio, da quattro rappresentanti del Parlamento europeo e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato Membro, quattro rappresentanti della Commissione e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

I rappresentanti sono nominati in base al livello di capacità ed esperienza vantato in materia di sicurezza marittima.

*Articolo 12***Presidenza del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Invariato

2. Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di tre anni e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.

2. Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.

*Articolo 13***Riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Invariato

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri o del Parlamento europeo.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Invariato

*Articolo 14***Votazioni**

1. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi.

2. Ogni membro dispone di un voto.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 15***Funzioni e poteri del direttore esecutivo**

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo. Egli deve tuttavia dare esecuzione alle istruzioni e alle richieste di assistenza della Commissione, con riferimento ai compiti elencati nell'articolo 2.

2. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

- a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa approvazione della Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione; risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione;
- b) decide dell'esecuzione delle visite di cui all'articolo 3, previo accordo della Commissione;
- c) adotta le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;
- d) predispone un valido sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e, su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione; egli predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;
- e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 2;
- f) elabora un bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 17 ed esegue il bilancio conformemente al disposto dell'articolo 18.

3. Il direttore esecutivo può essere coadiuvato da uno o più capi unità, uno dei quali lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

*Articolo 16***Nomine in seno all'Agenzia**

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione che delibera su proposta della Commissione.

2. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione. La Commissione può a tal fine presentare uno o più candidati. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione che può eventualmente procedere su proposta della Commissione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 17***Controllo di legittimità**

1. Gli Stati membri, i membri del consiglio di amministrazione e i terzi interessati possono chiedere alla Commissione di controllare la legittimità di qualsiasi atto dell'Agenzia che li riguarda direttamente e individualmente. La richiesta deve essere presentata alla Commissione entro quindici giorni dalla data in cui l'interessato è venuto a conoscenza dell'atto contestato. La Commissione adotta una decisione entro il termine massimo di un mese. La mancata adozione di una decisione entro tale termine vale rigetto implicito.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle questioni riguardanti il personale.

*Articolo 18***Partecipazione di paesi terzi**

1. La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti i paesi europei che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano la normativa comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento.

2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, saranno elaborati accordi nei quali verranno fra l'altro specificate natura e portata delle regole dettagliate che disciplinano la partecipazione dei paesi in questione ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni in materia finanziaria e di personale.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE*Articolo 19***Bilancio**

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- un contributo della Comunità;
- corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dell'Agenzia.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

2. Il contributo dell'Agenzia al regime pensionistico è iscritto direttamente fra le entrate della Commissione.

3. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

PROPOSTA INIZIALE

3. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4. Entrate e spese devono essere in pareggio.

5. Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio, e lo trasmette alla Commissione, che si basa su tali documenti per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

6. il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarli al contributo della Comunità.

*Articolo 20***Esecuzione e controllo del bilancio**

1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.

2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese nonché il controllo dell'esistenza e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione.

3. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti la contabilità dettagliata di tutte le entrate e di tutte le spese relative all'esercizio precedente.

La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 248 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio di amministrazione, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Agenzia.

PROPOSTA MODIFICATA

4. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

5. Entrate e spese devono essere in pareggio.

6. Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, nonché l'organigramma provvisorio ed il programma di lavoro preliminare, e li trasmette alla Commissione, che si basa su tali documenti per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

7. Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia e il programma di lavoro apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarli al contributo della Comunità e li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

8. L'organigramma dell'Agenzia deve essere autorizzato dal bilancio dell'Unione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 21***Valutazione**

1. Entro cinque anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, l'Agenzia, in collaborazione con la Commissione, fa procedere ad una valutazione indipendente dell'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione è volta a stabilire quale l'impatto il regolamento, l'Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento.

3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione, raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportate al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.

*Articolo 21***Lotta antifrode**

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾ e adotta immediatamente le opportune disposizioni, valide per tutti i dipendenti dell'Agenzia.

3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché i relativi accordi e strumenti di esecuzione, devono espressamente prevedere la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.

*Articolo 22***Invariato**

1. Entro cinque anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, l'Agenzia fa effettuare una valutazione esterna indipendente dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi necessaria per tale valutazione.

2. La valutazione è volta a stabilire quale l'impatto il regolamento, l'Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento. La valutazione tiene conto del punto di vista delle parti interessate, sia a livello comunitario che nazionale. Tale valutazione avviene previa consultazione delle parti interessate.

3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione, la quale a sua volta le trasmette al Consiglio ed al Parlamento, raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportate al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Se del caso, è inserito un piano d'azione corredato di un calendario. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 22***Disposizioni finanziarie**

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia, che deve in particolare specificare la procedura da seguire per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 23***Inizio dell'attività dell'Agenzia**

L'Agenzia deve essere operativa entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 23

Invariato

Articolo 24

Invariato

Articolo 25

Invariato
